

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CIGLIANO – ANDEZENO – MONTALDO TORINESE – MOMBELLO DI TORINO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 98 COMMA 3 DEL TUEL

Rep. n. _____

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di Cigliano, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 00222570020), con sede in Cigliano in Piazza Martiri della Libertà n. 18 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Andezeno, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 90003860013), con sede in Piazza Italia n. 3 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Montaldo Torinese, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 90011130011), con sede in Via Trinità n. 17 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

e

Il Comune di Mombello di Torino, rappresentato dal Sindaco, (C.F. 82000630010), con sede in Via Castello n. 4 autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, del Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020 e della Circolare del Ministero dell'Interno Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 14449 del 01/12/2020.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Cigliano, Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Ciglano, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 21/10/2020, assume il ruolo di Comune capo convenzione e ciò con particolare riferimento alla gestione dei rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati, e del trattamento economico del Segretario Comunale e quant'altro ad essi connesso.

Al Sindaco capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del Segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci di Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino. In merito alla procedura di nomina del Segretario titolare sarà utilizzata la disposizione indicata nella deliberazione n. 150/1999 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

In merito all'esercizio del diritto di revoca il Sindaco del Comune di Ciglano acquisirà preventivamente , ai sensi dell' Art. 100 del D. Lgs. 267/2000, conformi deliberazioni delle Giunte Comunali di Ciglano, Andezeno Montaldo Torinese e Mombello di Torino.

- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del Segretario, previa intesa con i Sindaci dei Comuni di Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 – MODALITÀ OPERATIVE

Il Segretario, nell' ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all' espletamento dell' incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

ART. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Al Segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.

i diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c.. 2BIS della L. 114/2014, saranno ripartiti e liquidati semestralmente da ogni singolo Comune.

ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIOLGIMENTO

La presente convenzione ha durata di anni cinque a partire dalla data di assunzione in servizio del Segretario nella segreteria convenzionata e potrà essere rinnovata con apposite deliberazioni in tal senso.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle tre Amministrazioni;
- b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare

con un preavviso di almeno 180 giorni.

Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M. 21/10/2020, il Segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e al recupero delle spese a carico dei Comuni di Andezeno, Montaldo Torinese e Mombello di Torino. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal vigente contratto di categoria dei Segretari, graverà su ciascun Ente nella seguente proporzione:

- Comune di Ciglano : 55,56%
- Comune di Andezeno : 22,22%
- Comune di Montaldo Torinese 11,11%
- Comune d Mombello di Torino 11,11%.

Eventuali e ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo ente, saranno a carico del Comune nell' interesse del quale tali incarichi vengono effettuati.

ART 7 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, se il Comune nel frattempo non ha ancora nominato un vicesegretario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Sindaco del Comune di Ciglano

Il Sindaco del Comune di Andezeno

Il Sindaco del Comune di Montaldo Torinese

Il Sindaco del Comune di Mombello di Torino